

**PROF. AVV. FRANCESCO VETRÒ**

VIA PELAGIO I, 10 - 00165, ROMA  
FAX 068558370

[francescovetro@ordineavvocatiroma.org](mailto:francescovetro@ordineavvocatiroma.org)

**AVV. ANDREA FALZONE**

C.SO VITTORIO EMANUELE II, 326 - 00186, ROMA  
TEL. 0680660217 - FAX 0680660479

[andrefalzone@ordineavvocatiroma.org](mailto:andrefalzone@ordineavvocatiroma.org)

**AVV. FEDERICO FRENI**

VIA PANAMA N. 58 - 00198, ROMA  
TEL. 068840832 - FAX 068844924

[federico.freni@pec.it](mailto:federico.freni@pec.it)

**COPIA**

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO**

**ROMA**

**Sez. III**

**R.G. n. 12392/2013**

**RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI**

nell'interesse dell'**ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI**, in persona del presidente p.t. dott. Ermanno Calcatelli, nonché nell'interesse del dott. **ALFREDO D'ELIA** (C.F. DLELRD67M31B180Y), associato all'Ordine medesimo, rappresentati e difesi -come da mandati in atti- dagli avv.ti prof. FRANCESCO VETRÒ (C.F. VTRFNC68E27F537X; PEC: [francescovetro@ordineavvocatiroma.org](mailto:francescovetro@ordineavvocatiroma.org)), ANDREA FALZONE (C.F. FLZNRD72P13H501E Pec: [andrefalzone@ordineavvocatiroma.org](mailto:andrefalzone@ordineavvocatiroma.org)) e FEDERICO FRENI (C.F. FRNFRC80L01H501E - PEC: [federico.freni@pec.it](mailto:federico.freni@pec.it)), ed elettivamente domiciliati presso lo Studio dell'avv. Andrea Falzone in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 326;

***nel ricorso proposto contro***

l' **E.N.P.A.B.** - Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Biologi;

***e nei confronti***

del dott. ANTONIO COSTANTINI;

**per l'annullamento,**

della nota Prot. Ele.01/2014.U, in data 30 giugno 2014, con cui il Presidente dell'E.N.P.A.B. ha indetto la sessione elettorale per il rinnovo degli organi istituzionali per il quinquennio 2013/2018 per i giorni 17 e 18 ottobre 2014.

**\*\*\***

1. Con nota del Ministero del Lavoro prot. 36/0012412/MA004.A007 del 28 agosto 2013 e parere del Ministero dell'Economia, nota n. 10699, in data 11 luglio 2013, è stato approvato il "Regolamento delle procedure elettorali dei componenti il consiglio di indirizzo generale ed il consiglio di amministrazione dell'E.N.P.A.B."

Per quanto di interesse in questa sede, l'art. 2, comma 2, del citato Regolamento, delineando i requisiti di elettorato attivo e passivo, espressamente prevede che *“sono titolari del diritto di elettorato passivo gli iscritti all'Ente che siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità indicati dall'art. 14 dello Statuto dell'Ente”*. Tali requisiti sono così individuati dalla norma statutaria: *“1. I componenti degli Organi Collegiali dell'Ente devono essere persone di provata onorabilità e professionalità. 2. La professionalità è considerata esistente: a) quando l'esercizio dell'attività professionale di Biologo sia stata esercitata ininterrottamente da almeno cinque anni con regolare iscrizione e contribuzione all'Albo ed all'Ente di previdenza; b) quando l'iscritto abbia maturato una esperienza complessiva per almeno un quinquennio per aver svolto attività di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso Enti pubblici o Pubblica amministrazione, Ordini professionali o presso altre istituzioni pubbliche o private aventi attinenza con il settore previdenziale, creditizio, finanziario o assicurativo”*. Il regolamento individua quindi per il tramite di un rinvio esterno i requisiti di cui debbono essere in possesso i biologi che aspirino a far parte degli organi collegiali dell'E.N.P.A.B.

Tanto il Regolamento elettorale che lo Statuto dell'Ente sono stati impugnati, con il ricorso indicato in epigrafe, nell'imminenza della tornata elettorale originariamente prevista per i giorni 14 e 15 dicembre 2013.

Nonostante nel ricorso introduttivo del giudizio fosse stata espressamente formulata istanza di sospensione della tornata elettorale, in occasione della camera di consiglio svoltasi in data 10 gennaio u.s., gli odierni ricorrenti -preso atto dell'intervenuta sospensione delle elezioni disposta dal Tribunale Civile di Roma ai sensi dell'art. 700 c.p.c.- hanno espressamente rinunciato alla trattazione dell'incidente cautelare.

2. Con la nota Prot. ELE.01/2014.U, in data 30 giugno u.s., il Presidente dell'ENPAB -preso atto degli esiti del reclamo definito dal Tribunale di Roma con ordinanza in data 16 maggio 2014 (depositata in data 11 giugno 2014)-, ha nuovamente convocato i comizi elettorali per i giorni 17 e 18 ottobre p.v. .

Tale ultimo provvedimento, idoneo a riattivare la "macchina elettorale", viene quindi impugnato con motivi aggiunti per le seguenti ragioni di

## DIRITTO

### I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 1994, N. 509. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE DI EGUAGLIANZA E NON DISCRIMINAZIONE. ECCESSO DI POTERE SUB SPECIE DI IRRAZIONALITÀ ED ILLOGICITÀ MANIFESTA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. IN VIA SUBORDINATA: ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. DELLA NORMA DI CUI ALL'ART.1 DEL D.LGS. N. 509/1994.

1.1. Si è riferito in narrativa che il regolamento delle procedure elettorali per la nomina dei componenti del CIG e del CdA, al suo art. 2, comma 2, rinvia alla corrispondente norma statutaria (art.14), l'individuazione dei requisiti per l'accesso a tali cariche.

Segnatamente, l'art. 14 dello Statuto individua i requisiti di professionalità ed onorabilità di cui devono essere in possesso i componenti degli Organi Collegiali dell'ente (cfr. art. 14, comma 1); gli organi collegiali essendo, in base all'art. 5, comma 1, del medesimo Statuto: il Consiglio di Indirizzo Generale, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci.

È da precisare, tuttavia, che per i componenti di quest'ultimo organo -non essendo essi individuati tra gli iscritti all'Ente (salvo il membro effettivo e quello supplente che coincidono con il primo ed il secondo dei non eletti alla carica di Consigliere di Amministrazione, di cui alla lett. d) dell'art. 13, per i quali i requisiti valgono 'in ricaduta' rispetto a quanto invece espressamente previsto per i componenti del Consiglio di Amministrazione)- non trovano in generale applicazione i requisiti di professionalità ed onorabilità di cui all'art. 14.

I requisiti 'di onorabilità', a differenza di quanto avviene per quelli 'di professionalità', non sono espressamente individuati dalle norme

statutarie ma si desumono dalle cause di ineleggibilità alle cariche dell'Ente e di decadenza dalle stesse indicate ai commi 3, lett. a)-f), e 4, comma 1, dello Statuto.

Con le norme di cui all'art. 14 dello Statuto sono stati determinati i requisiti per l'esercizio dell'attività istituzionale, con particolare riferimento all'onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali, in attuazione di quanto previsto all'art. 1, comma 4, lett. b), del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (recante *Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza*). In base a tale disposizione di legge, infatti, era indicato, tra i criteri ispiratori degli statuti e dei regolamenti che gli enti risultanti dalla trasformazione avrebbero dovuto adottare, la determinazione dei suddetti requisiti.

Quanto, nello specifico, alla professionalità dei componenti degli organi collegiali e, comunque, dei responsabili degli enti risultanti dalla trasformazione in persone giuridiche private (associazioni o fondazioni) dei preesistenti enti previdenziali ed assistenziali, la norma primaria aveva cura di precisare che la “[...] professionalità è considerata esistente qualora essa costituisca un dato caratterizzante l'attività professionale della categoria interessata [...]” (art. 1, comma 4, lett. b), II periodo, del D.Lgs. n. 509/1994).

La norma di cui all'art. 14, comma 2, dello Statuto è così letteralmente formulata:

*“La professionalità è considerata esistente:*

*a) quando l'esercizio dell'attività professionale di Biologo sia stata esercitata ininterrottamente da almeno cinque anni con regolare iscrizione e contribuzione all'Albo ed all'Ente di previdenza;*

*b) quando l'iscritto abbia maturato una esperienza complessiva per almeno un quinquennio per aver svolto attività di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso Enti pubblici o Pubblica amministrazione, Ordini professionali o presso altre istituzioni pubbliche o private aventi attinenza con il settore previdenziale, creditizio, finanziario o assicurativo.”.*

1.2. I criteri di professionalità dettati dal citato art. 14 **non risultano**, tuttavia, conformi allo spirito ed alla *ratio* della normativa primaria di riferimento.

La questione involge il c.d. elettorato passivo, per la cui soluzione il dato letterale deve essere rapportato alla normativa primaria alla cui stregua lo Statuto avrebbe dovuto essere redatto, ai principi generali che sovrintendono alla materia specifica della partecipazione al governo di un ente e, quindi, al complesso delle disposizioni statutarie.

Occorre, tuttavia, partire dalla definizione di 'professionalità'; definizione che può essere individuata nella "*Qualità di chi svolge il proprio lavoro con competenza, scrupolosità e adeguata preparazione professionale*" (così la definizione riportata nel *Dizionario Treccani*).

Nel caso dei Biologi e, in generale, di qualsiasi categoria professionale, non c'è dubbio che la qualità in questione debba essere ricercata nei tratti caratteristici della professione, ovvero nell'oggetto della stessa quale risultante dal suo sistema ordinamentale. Quanto ai Biologi, come noto, indicazioni sull'oggetto della professione sono contenuti nella Legge 24 maggio 1967, n. 396, ed in particolare all'art. 3<sup>1</sup> della stessa. Si tratta di un 'oggetto' che inevitabilmente afferisce (e consegue) alla formazione ed all'*expertise* del professionista, nel suo campo specifico e caratterizzante.

Il possesso della qualità in questione -insita nello svolgimento della professione e nel titolo che eventualmente ne legittimi l'esercizio, laddove sia previsto un esame di abilitazione- è tuttavia solitamente (e

---

<sup>1</sup> Così l'art. 3 "Oggetto della professione": "*Formano oggetto della professione di biologo: a) classificazione e biologia degli animali e delle piante; b) valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell'uomo, degli animali e delle piante; c) problemi di genetica dell'uomo, degli animali e delle piante; d) identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell'uomo, degli animali e delle piante; identificazione degli organismi dannosi alle derrate alimentari, alla carta, al legno, al patrimonio artistico; mezzi di lotta; e) controllo e studi di attività sterilità, innocuità di insetticidi, anticrittogamici, antibiotici, vitamine, ormoni, enzimi, sieri, vaccini, medicinali in genere, radioisotopi; f) identificazioni e controlli di merci di origine biologica; g) analisi biologiche (urine, essudati, escrementi, sangue; sierologiche, immunologiche, istologiche, di gravidanza, metaboliche); h) analisi e controlli dal punto di vista biologico delle acque potabili e minerali; i) funzioni di perito e di arbitratore in ordine a tutte le attribuzioni sopramenzionate. [...]*".

necessariamente) da 'agganciare' ad un dato quantitativo, per così dire, di esperienza<sup>2</sup>.

Da qui, la previsione che il requisito della professionalità consegua all'esercizio dell'attività professionale (di Biologo) per un periodo di tempo significativo: periodo che la norma di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 14 individua in cinque anni, con regolare iscrizione al relativo Albo e (regolare) adempimento degli obblighi contributivi nei confronti dell'Ente di previdenza.

Se, quindi, l'elemento della 'iscrizione' fornisce il dato formale per l'individuazione e la cristallizzazione del periodo di esercizio della professione, la 'contribuzione', per lo stesso periodo quinquennale e in stretta connessione con l'iscrizione, invece, fornisce il dato formale dell'assolvimento dell'obbligo connesso all'adesione al sistema previdenziale, che accomuna, con intento solidaristico, i professionisti appartenenti alla categoria.

Il requisito di cui alla lett. a) pare quindi in sé **autonomamente soddisfacente** e sufficiente all'individuazione del canone della professionalità; tanto più che la norma di legge posta come 'ispiratrice' dello Statuto con riferimento all'aspetto specifico della professionalità - come si è sopra ricordato - la considera esistente "[...] *qualora essa costituisca un dato caratterizzante l'attività professionale della categoria interessata* [...]" (cfr. art. 1, comma 4, lett. b), II periodo, del D.Lgs. n. 509/1994).

L'idoneità della previsione di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 14 dello Statuto a soddisfare **essa sola** il requisito della professionalità è altresì connaturata alla conformazione della stessa ai principi generali della libertà di candidatura (quale desumibile anche dalla lett. e) del comma 2 dell'art. 6) del medesimo Statuto), della massima partecipazione

---

<sup>2</sup> È quanto avviene con riferimento anche ad altre categorie di professionisti, per l'accesso dei medesimi a cariche elettive. È appena il caso di evidenziare che, laddove siano previsti requisiti per l'accesso agli Organi rappresentativi, essi ineriscono essenzialmente all'onorabilità e solo in sparuti casi anche a competenze professionali altre rispetto a quelle caratterizzanti, ma solo con riferimento a quegli organi (il Consiglio di Amministrazione, in particolare) con funzioni di tipo smaccatamente tecnico (v., ad es., Statuto dell'Ente previdenziale degli Psicologi - E.N.P.A.P., di cui al Decreto ministeriale del 15 ottobre 1997, in G.U. n. 255 del 31 ottobre 1997 e ss.mm.ii.).

degli associati alla vita dell'Ente e dell'accesso alle cariche di governo dello stesso (quali principi propri del funzionamento di tutti gli enti associativi).

**1.3.** Tuttavia, lo Statuto dell'E.N.P.A.B. contiene, alla lett. b) del medesimo comma 2 dell'art. 14, un requisito **ulteriore** relativo alla professionalità, che in **alcun modo** afferisce alle attività caratterizzanti la professione di Biologo e che quindi si pone **al difuori** dei canoni imposti dalla fonte primaria.

Segnatamente, la disposizione, pur partendo dal dato dell'iscrizione del soggetto all'Albo ed all'Ente di previdenza, pone in rilievo un aspetto diverso: l'esperienza, per una durata quinquennale, acquisita nello svolgimento di “[...] *attività di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso Enti pubblici o Pubblica amministrazione, Ordini professionali o presso altre istituzioni pubbliche o private aventi attinenza con il settore previdenziale, creditizio, finanziario o assicurativo.*”: e ciò a prescindere dal tempo di durata dell'iscrizione all'Albo e/o all'Ente di previdenza.

Ed è proprio l'innesto di una tale previsione che consente di porre in luce le censure denunciate in rubrica. Si consideri, infatti, che:

*i)* il requisito professionale in esame è **oggettivamente estraneo** al “[...] *dato caratterizzante l'attività professionale della categoria interessata* [...]” e, come tale, appare violativo del precetto della norma primaria di cui all'art. 1, comma 4, lett. b), II periodo, del D.Lgs. n. 509/1994;

*ii)* anche ad ammettere (*quod non*) che il requisito sia conforme al citato D.lgs. n. 509/1994, appare di nulla (o, comunque, scarsissima) applicabilità al caso dei Biologi, in quanto: **a)** quale può essere l'*Ordine professionale* al quale un Biologo può appartenere, e dove svolgere le attività di amministrazione, controllo o di carattere direttivo, diverso da quello dei ... Biologi?; **b)** in che modo (e, in ipotesi, con quale portata quantitativa) un Biologo può aver potuto mettere a frutto la propria (verrebbe da dire, naturale) professionalità -quale desumibile dall'oggetto della professione, di cui all'art. 3, della Legge n. 396/1967- presso *istituzioni pubbliche o private aventi attinenza con il settore previdenziale, creditizio,*

*finanziario o assicurativo*, che appaiono lontanissime (fino ad apparire quasi degli ossimori) dalle sue *expertise*?;

*iii*) il requisito relativo all'esperienza nell'*attività di amministrazione, controllo o direttiva*, in che modo può essere supportato dalla (possibile) giustificazione che trattasi di componenti di organi collegiali che presiedono alla gestione dell'Ente di previdenza, ove si consideri che tali organi rivestono uno ruolo 'politico' di decisione, da svolgersi (necessariamente) alla luce delle istanze degli associati e degli *stakeholders* istituzionali, comunque da leggere attraverso le risultanze fornite loro dagli uffici amministrativi; ai quali ultimi è demandata l'applicazione delle decisioni collegiali e l'esecuzione dei relativi atti applicativi?;

*iv*) ed infine: come può un requisito di tale estensione valere indistintamente sia per il Consiglio di Indirizzo Generale (organo di scelte 'politiche'), sia per il Consiglio di Amministrazione, posta la riconducibilità, in astratto, solo a quest'ultimo di attività di tipo tecnico<sup>3</sup>?

Dai rilievi appena enunciati emerge evidente il ricorrere di tutti i profili di eccesso di potere indicati in rubrica, in specie della irrazionalità ed illogicità della scelta amministrativa.

**1.4.** I rilievi appena svolti consentono di porre in luce la denunciata illegittimità delle norme contenute nell'art. 2 del "*Regolamento delle procedure elettorali dei componenti il consiglio di indirizzo generale ed il consiglio di amministrazione dell'ENPAB*" (e, in forza del richiamo esterno ivi operato, nell'art. 14 dello Statuto ENPAB.): atteso che l'esperienza di carattere per così dire 'gestionale' prefigurata dalle norme censurate appare decisamente **incompatibile** con le previsioni di rango primario dirette a disciplinare l'accesso agli organi elettivi dell'Ente di previdenza.

**1.5.** Ma anche a voler ammettere che la norma primaria potesse consentire una così grave previsione (il che si nega fermamente, pena la sua incostituzionalità per violazione del parametro cui all'art. 3 Cost.), la decisione amministrativa di porre dei requisiti di accesso alle cariche

---

<sup>3</sup> Cfr. le disposizioni statutarie relative alle funzioni di ciascuno di detti Organi, contenute rispettivamente agli artt. 7 e 10.

elettive di cui si discute siccome individuati, risulta **priva** di ogni minima motivazione (e ciò non stupisce).

Non vi è, infatti, in alcun atto annesso al Regolamento ed allo Statuto la motivazione di una siffatta scelta: tanto più necessaria (anche al di là dell'obbligo previsto dalla legge) dal momento che si andavano ad innestare requisiti **del tutto estranei** al *mondo* dei Biologi.

**1.6.** Qualora si dovesse, infine, ritenere che la norma di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 59/1994 avesse potuto legittimare l'estensione dei requisiti per l'accesso alle cariche in questione siccome operata (*quod non*, per le ragioni anzidette), evidente sarebbe **l'illegittimità costituzionale** della norma per violazione dell'art. 3 Cost., dal momento che la previsione sarebbe d'ostacolo alla parità degli associati nell'aspirare alla partecipazione alla vita dell'Ente ed al funzionamento dei suoi organi.

Con una evidente discriminazione di quelli tra loro (che indiscutibilmente, per quanto sopra riportato, sarebbero la maggior parte) non siano in possesso dei requisiti siccome individuati.

## **II. Sul periculum in mora**

**2.1.** Come anticipato *supra* la prima tornata delle elezioni per il rinnovo degli organi dell'ENPAB è fissata (in forza del nuovo provvedimento qui impugnato) per i giorni 17 e 18 ottobre p.v.: è quindi necessario invocare una misura interinale che, sospendendo la celebrazione delle votazioni, consenta di affrontare il presente giudizio ***re adhuc integra***.

Anche in considerazione del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti, la sospensione della tornata elettorale non cagionerebbe **alcun danno** all'Amministrazione: atteso che gli organi già insediati potrebbero legittimamente operare in regime di *prorogatio*, garantendo così una gestione dell'ENPAB senza alcuna soluzione di continuità (prova ne sia il fatto che, in costanza del provvedimento reso dal giudice civile, l'Ente ha **continuato ad attendere** a tutte le proprie funzioni per **quasi un anno**, senza che ciò abbia recato **alcun pregiudizio** né all'Amministrazione, né a terzi).

Al contrario, ove la tornata elettorale dovesse comunque avere svolgimento, i suoi risultati (e, di conseguenza, gli organi gestori che si insedieranno) resterebbero *sub judice*, in attesa del pronunciamento del giudice amministrativo: con ogni intuibile conseguenza in punto di legittimazione e credibilità istituzionale degli stessi.

2.2. Che l'invocata misura interna costituisca una necessità indifferibile (tanto a beneficio dei ricorrenti, che della stessa amministrazione resistente) è, peraltro, dimostrato dagli accadimenti che negli ultimi mesi hanno interessato l'ENPAB.

E' avvenuto, infatti, che (incurante delle plurime segnalazioni *medio tempore* intervenute) l'ENPAB abbia pervicacemente omesso di dichiarare decaduto dal proprio incarico il Prof. Dumontet, il quale -pur pacificamente privo dei requisiti di elettorato passivo- è **tutt'oggi in carica** nel relevantissimo ruolo di coordinatore del consiglio di indirizzo generale.

Nonostante, infatti, questi fosse stato **sin dall'ottobre 2012** trasferito dall'Albo professionale all'Elenco Speciale (risultando, così, **privo dell'elettorato passivo** e, per l'effetto decaduto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, 6, comma 2 e 14 dello Statuto ENPAB), e nonostante tale trasferimento fosse stato ritualmente comunicato all'Ente, l'ENPAB non ha dato alcun seguito alle comunicazioni effettuate in tal senso dall'Ordine, consentendo al Dumontet di operare a pieno titolo nel ruolo apicale di cui era (illegittimamente) investito.

In questo peculiare contesto l'Ordine Nazionale dei Biologi (che, in questa sede, rappresenta **l'intera comunità** dei biologi italiani), a tutela dei diritti e degli interessi di tutti i biologi, non potrebbe accettare che l'inerzia di cui ha "*beneficiato*" il prof. Dumontet possa -anche solo in ipotesi- estendersi agli organi che saranno eletti: donde l'invocata misura cautelare, preordinata -appunto- ad evitare la celebrazione di un tornata elettorale destinata ad incerto destino in attesa della decisione del presente giudizio.

2.3. A ciò si aggiunga che le peculiari ed innovative modalità di espletamento della tornata elettorale (che si svolge **completamente in modalità elettronica**, senza alcuna necessità di supporto c.d. fisico alle operazioni) rendono il pregiudizio patito dall'Ente pressochè nullo: giacchè, proprio in ragione di dette modalità, una nuova calendarizzazione della tornata (compatibile con le ragioni di *periculum in mora* poc'anzi declinate) appare di agevolissima programmazione: e ciò, val la pena aggiungere, **senza disagio alcuno** né per l'Ente né per gli elettori (anche in questo caso, gli accadimenti recenti dimostrano quanto sia agevole riprogrammare la tornata elettorale).

\*\*\*

Si confida, pertanto, nell'assenso di una misura cautelare che consenta di affrontare il giudizio (anche cautelare) senza alcuna irrimediabile compromissione dei diritti e degli interessi delle parti.

**P.Q.M.**

Si confida, previo assenso dell'invocata misura cautelare, nell'accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti. Con ogni ulteriore conseguenza di legge anche in ordine a spese ed onorari del presente giudizio.

Roma, 7 agosto 2014

Avv. Andrea Falzone

Avv. Federico Freni

Prof. Avv. Francesco Vetrò

Relata di notifica ex art. 1, Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Rep. n. 220

Io sottoscritto avv. Federico Freni, con studio in Roma, via Panama n. 58, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Roma n. 127/08 del 28 febbraio 2008, per conto dell'ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI ED ALTRI, ho notificato l'atto di cui sopra all'**Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Biologi - ENPAB**, in persona del legale rappresentante pro tempore, nel domicilio eletto presso l'avv. Paola Chirulli, via Emilia n. 88, Roma (CAP 00187), ivi spedendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n.76529031055-2 spedita dall'Ufficio postale di Roma, via Yser, Agenzia Roma 39.

Roma, 8 agosto 2014



avv. Federico Freni

Rep. n.

Io sottoscritto avv. Federico Freni, con studio in Roma, via Panama n. 58, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Roma n. 127/08 del 28 febbraio 2008, per conto dell'ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI ED ALTRI ho notificato l'atto di cui sopra al **Dott. Antonio Costantini**, domiciliato in via Dalmazia n. 6, Brindisi (CAP 72100), ivi spedendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. 76529031746-9 n. spedita dall'Ufficio postale di Roma, via Yser, Agenzia Roma 39.

Roma, 8 agosto 2014

avv. Federico Freni

Rep. n.

Io sottoscritto avv. Federico Freni, con studio in Roma, via Panama n. 58, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Roma n. 127/08 del 28 febbraio 2008, per conto dell'ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI ED ALTRI, ho notificato l'atto di cui sopra al **Ministero della Giustizia**, in persona del ministro pro tempore, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 (CAP

00186), ivi spedendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76529031747-0 spedita dall'Ufficio postale di Roma, via Yser, Agenzia Roma 39.

Roma, 8 agosto 2014

avv. Federico Freni

Rep. n

Io sottoscritto avv. Federico Freni, con studio in Roma, via Panama n. 58, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Roma n. 127/08 del 28 febbraio 2008, per conto dell'ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI ED/ALTRI, ho notificato l'atto di cui sopra al **Ministero della Salute**, in persona del ministro pro tempore, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 (CAP 00186), ivi spedendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76529031748-1 spedita dall'Ufficio postale di Roma, via Yser, Agenzia Roma 39.

Roma, 8 agosto 2014

avv. Federico Freni

Rep. n.

Io sottoscritto avv. Federico Freni, con studio in Roma, via Panama n. 58, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Roma n. 127/08 del 28 febbraio 2008, per conto dell'ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI ED ALTRI, ho notificato l'atto di cui sopra al **Ministero Lavoro e delle Politiche Sociali**, in persona del ministro pro tempore, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 (CAP 00186), ivi spedendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76529031054-1 spedita dall'Ufficio postale di Roma, via Yser, Agenzia Roma 39.

Roma, 8 agosto 2014

avv. Federico Freni